

Edizione di sabato 9 gennaio 2016

CASI CONTROVERSI

[Super ammortamenti al via con numerose problematiche](#)

di Comitato di redazione

AGEVOLAZIONI

[Il nuovo bonus mobili per giovani coppie](#)

di Luca Mambrin

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Affitto d'azienda: la deduzione degli ammortamenti](#)

di Sandro Cerato

LAVORO E PREVIDENZA

[Stabilità 2016: torna la detassazione, ridotto l'esonero contributivo](#)

di Luca Vannoni

CONTABILITÀ

[Il controllo dei limiti contabili di inizio anno](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Super ammortamenti al via con numerose problematiche

di **Comitato di redazione**

Proviamo a lanciare qualche riflessione sulla tematica dei cosiddetti **super ammortamenti**, introdotti dalla Legge di Stabilità per il 2016; l'intento è quello di premiare investimenti in **beni ammortizzabili** (sia pure con talune esclusioni oggettive e soggettive sulle quali non ci soffermiamo in questa sede), consentendo di stanziare ammortamenti su un costo "amplificato" del **40%** rispetto a quello effettivo (analogo effetto benefico si riscontra nel caso di investimenti posti in essere per il tramite della locazione finanziaria). Ciò vale sia per le imprese che per i lavoratori autonomi.

Si tratta, in sostanza, di consentire la **deduzione extracontabile** di una maggior quota rispetto a quella di costo dell'immobilizzazione, intervenendo in modo alternativo rispetto alle detassazioni del passato.

Una prima questione riguarda l'applicabilità del beneficio al **comparto IRAP**: la scrittura della norma, il contenuto dell'agevolazione tecnica e, soprattutto, il meccanismo di determinazione del valore della produzione ci fanno propendere per una soluzione negativa. Certamente negativa per i soggetti che determinano il tributo con le regole "del bilancio", per il semplice fatto che l'agevolazione si concretizza in una variazione in diminuzione extracontabile che, come tale, rimane irrilevante ai fini del tributo regionale, fatto salvo il caso che la norma ne preveda specificamente la rilevanza, cosa che non si riscontra nel caso specifico.

Gli investimenti premiati sono quelli effettuati nel periodo **dal 15 ottobre 2015 al 31.12.2016**; una questione più generale, pertanto, attiene la corretta individuazione del momento di effettuazione dell'investimento, sulla quale non ci soffermiamo in questa sede in quanto riteniamo applicabili i chiarimenti forniti nel tempo dall'Amministrazione in occasione delle recenti norme di detassazione.

Tuttavia, ci pare opportuno sottolineare che, poiché il bonus si concretizza nella possibilità di dedurre una maggiore quota di ammortamento (incrementando il costo del bene), si giunge alla meta solo qualora si rispettino le tradizionali regole, vale a dire:

- l'ammortamento si deduce a partire dal momento di **entrata in funzione** del bene; ciò sta a significare che il momento di effettuazione dell'investimento rileva per capire se il bene rientra nella agevolazione oppure no, ma di fatto il godimento del beneficio comincerà materialmente nell'esercizio in cui risulta possibile dedurre fiscalmente le quote di ammortamento;
- poiché il periodo interessato agli acquisti copre anche l'ultima porzione del 2015, già

dalla **prossima dichiarazione** dei redditi (per il bene agevolabile acquistato nel periodo dal 15.10.2015 al 31.12.2015 – per un soggetto con periodo solare – entrato in funzione nel 2015 ed ammortizzato anche civilisticamente in tale anno) si potrà operare la variazione in diminuzione nel modello Unico;

- per i soggetti che producono reddito di impresa, l'ammortamento fiscale per il primo anno di impiego del bene, risulta ridotto al **50%**, con la conseguenza che anche il beneficio fiscale dovrebbe subire una pari riduzione per evidente parallelismo;
- poiché, nel caso specifico dei beni realizzati in appalto, dovrebbe poter essere agevolabile anche il **SAL**, risulterà "bene" agevolabile anche lo stato di avanzamento qualora accettato senza riserve da parte del committente, con la ulteriore conseguenza, però, che **l'ammortamento potrà decorrere solamente al completamento dell'opera, quando sarà possibile l'entrata in funzione**. Anche in questa fattispecie, dunque, individueremo un bene agevolabile ma rinvieremo il godimento materiale della agevolazione al momento di decorrenza del processo di ammortamento.

Nelle ipotesi in cui il bene agevolato dovesse poi essere ceduto nel futuro, prima che sia completato il processo di ammortamento, anche l'agevolazione verrebbe a cessare ed, ovviamente, non potrà trasferirsi all'acquirente del bene, in quanto quest'ultimo ha perso il richiesto requisito della novità.

In tale ultimo anno, i principi contabili imporrebbero il calcolo di una quota di ammortamento **proporzionata** al tempo di mantenimento ed utilizzo del bene, in relazione ai giorni intercorrenti dal principio dell'esercizio sino al momento della vendita; analogo procedimento dovrebbe essere seguito a livello fiscale (anche se l'Agenzia, nel passato, si era pronunciata sostenendo la sostanziale irrilevanza tra il comportamento di chi stanZIA e chi non stanZIA la quota di ammortamento nell'anno di cessione).

Nel caso particolare dei beni a deducibilità limitata (le c.d. **autovetture aziendali**), anche i limiti di rilevanza fiscale dell'investimento vengono ampliati del 40%, al fine di non soffocare il beneficio dell'investimento in tali cespiti.

In questo caso, il conteggio da effettuare dovrà sempre partire dalle regole generali dell'ammortamento, con la conseguenza che si dovrà:

- verificare il costo di acquisto e maggiorarlo del 40%;
- controllare che il valore ottenuto non ecceda i limiti massimi fiscali di rilevanza (anch'essi ampliati);
- sul valore così ottenuto (eventualmente limitato al massimo rilevante) si computerà la quota di ammortamento.

Tale valore sarà:

- da ridurre al 50% se si tratta del primo anno di impiego e ammortamento del bene;
- rilevante nella misura del 20%, se ci riferiamo ad una impresa;

- costituito in parte da una quota che transita contabilmente e da una quota extracontabile.

Ipotizzare separati percorsi di ammortamento della quota “standard” e della quota “maggiorata” potrebbe condurre, per effetto dei massimali, a risultati difformi e, per questo motivo, riteniamo più corretto attenersi al dettato letterale della norma.

AGEVOLAZIONI

Il nuovo bonus mobili per giovani coppie

di **Luca Mambrin**

Il comma 75 della Legge di Stabilità 2016, Legge n. 208/2015, introduce una **nuova detrazione Irpef** per le “*giovani coppie*” che acquistano mobili e arredi dell’unità abitativa destinata all’abitazione principale.

In particolare la norma prevede che tali giovani coppie, costituenti un **nucleo familiare** composto da **coniugi o da conviventi more uxorio**, che:

- abbiano costituito tale nucleo familiare da **almeno tre anni**,
- almeno **uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni di età**,
- **abbiano acquistato un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**,

possono beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le **spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa**.

La detrazione in questione, che deve essere ripartita tra gli aventi diritto **in dieci quote annuali di pari importo**, spetta nella misura del **50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016** ed è calcolata su un **ammontare complessivo** di spesa non superiore ad **euro 16.000**.

In merito al requisito **soggettivo** richiesto per poter accedere all’agevolazione si deve dunque trattare di “giovani” coppie intendendosi come tali le coppie nelle quali **uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni di età** nell’anno oggetto della detrazione (2016), e che la coppia (sposata o convivente more uxorio) abbia costituito **un nucleo familiare da almeno tre anni**. Quindi non potranno accedere al beneficio in questione **coppie sposate da meno di tre anni** a meno che non riescano a dimostrare una precedente convivenza, dimostrazione che presumibilmente potrà essere fornita facendo riferimento alla **residenza anagrafica precedente al matrimonio**.

Ulteriore requisito per poter accedere all’agevolazione in questione è **l’aver acquistato un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**: nonostante la norma non specifichi chiaramente i termini temporali relativi all’acquisto (ovvero se l’acquisto deve essere effettuato nel 2016, o sono agevolabili anche spese per arredi su acquisti di abitazioni fatte in anni precedenti, magari nel triennio in cui è stato costituito il nucleo familiare), tuttavia è chiaro che, rispetto al bonus arredi (prorogato anche per il 2016 alle medesime condizioni), presupposto per usufruire dell’agevolazione è **l’acquisto della casa** (da adibire ad abitazione

principale) e **non la sua ristrutturazione**.

Da un punto di vista **oggettivo** si segnala invece che la norma prevede la concessione della detrazione per le **spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa**; la detrazione viene quindi limitata alle spese sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per **l'acquisto di soli mobili ed arredi** e non di elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni), i quali quindi, dal tenore letterale della norma, sembrerebbero esclusi dall'agevolazione.

La detrazione spetta nella misura del **50 per cento** delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo **non superiore a 16.000 euro**.

L'ultimo comma della disposizione in commento introduce poi il **divieto di cumulo** dell'agevolazione in esame con il già noto "bonus arredi", ovvero la norma che consente la detrazione del 50% delle spese sostenute (nel limite di euro 10.000) a favore di chi acquista mobili e grandi elettrodomestici di classe A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, sia su una singola unità immobiliare, sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

Quindi nel caso in cui si possa usufruire di entrambe le agevolazioni, ad esempio nel caso di acquisto di un'unità immobiliare da parte di una coppia spostata da più di tre anni che necessita di un intervento di ristrutturazione **si potrà beneficiare dell'agevolazione maggiormente conveniente** che, nel caso di spesa superiore ad euro 10.000 sarà quella introdotta dalla legge di Stabilità 2016 in quanto prevede un massimale di spesa maggiore, pari ad euro 16.000.

Sarà quindi possibile poter usufruire di una sola detrazione (quella più favorevole) per le spese di arredo, mentre per le spese per elettrodomestici di classe A+ si potrà usufruire invece della detrazione "bonus arredi", nel rispetto delle condizioni previste, in quanto tali beni sono esclusi dalla nuova normativa.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Affitto d'azienda: la deduzione degli ammortamenti

di **Sandro Cerato**

L'affitto d'azienda, a differenza di altre operazioni connesse al trasferimento dei beni aziendali, quali la cessione ed il conferimento, non è “definitiva”, in quanto al termine della durata prevista nel contratto, l'azienda torna in capo al concedente. La **differenza tra il valore corrente iniziale dell'azienda e quello finale sono oggetto di conguaglio tra le parti**. La disciplina civilistica ha identificato una serie di obblighi che gravano sulle parti del contratto, per le quali si rimanda alle apposite norme civilistiche; in questa sede si intende soffermarsi sulla disciplina dell'ammortamento dei beni aziendali. In particolare, **a chi spetta compiere gli ammortamenti dei beni strumentali facenti parte dell'azienda?** Al concedente, anche se non è più nel possesso dei beni, e dunque non li utilizza direttamente nell'esercizio della sua impresa? Ovvero all'affittuario, anche se egli non ha acquisito la proprietà di tali beni e dunque non ha sostenuto un costo specifico?

Il codice civile, all'articolo 2561, secondo comma, prevede **l'obbligo per l'affittuario di conservazione del livello di efficienza dei beni aziendali**; in considerazione di tale onere che grava sull'affittuario, il legislatore fiscale ha previsto espressamente che, nell'ambito di un affitto di azienda, la **deducibilità delle quote di ammortamento** dei beni materiali (articolo 102 comma 8 del d.P.R. 917/86) e immateriali (articolo 103 comma 4 del d.P.R. 917/86) **competete all'affittuario stesso**.

Tuttavia, nel caso in cui le parti decidano convenzionalmente di **derogare alla previsione di cui all'articolo 2561 comma 2 del codice civile**, la titolarità del diritto di deduzione degli ammortamenti torna a poter essere esercitata esclusivamente dal **concedente**. Si può dunque prevedere nel contratto di affitto, una espressa deroga al codice civile, e stabilire che del **deperimento dei beni aziendali** si è tenuto conto nella determinazione del canone di affitto, che dunque risulta comprensivo anche delle quote di ammortamento figurativamente determinate sui beni oggetto del trasferimento.

La **deroga convenzionale** presenta dunque **l'indubbio vantaggio di semplificare notevolmente la gestione contabile e fiscale dei cespiti**. Essa è tuttavia sconsigliabile laddove il concedente sia un imprenditore individuale (o un ente non commerciale) che affitti l'unica azienda, in tal caso infatti egli non potrà comunque portare in deduzione **l'ammortamento dei beni materiali e immateriali**, posto che per effetto di tale operazione perde la qualifica di imprenditore e la titolarità del relativo reddito. In tali circostanze, dunque, una **deroga pattizia all'obbligo di mantenimento dell'efficienza dell'azienda produrrebbe la deprecabile conseguenza di rendere definitivamente indeducibile l'ammortamento**.

Quando la deducibilità dell'ammortamento sui cespiti compresi nell'azienda affittata compete all'affittuario, quest'ultimo deve determinarne l'ammontare facendo riferimento al **costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente**, utilizzando i coefficienti di ammortamento stabiliti per il settore di appartenenza dell'affittuario. Chiaramente gli ammortamenti potranno essere effettuati dall'affittuario nei limiti del valore dei beni che non risulta esser stato già ammortizzato dal concedente.

Si noti che **la normativa non precisa le modalità con cui l'affittuario deve venire a conoscenza del costo ammortizzabile dei beni aziendali** e delle quote di ammortamento già dedotte dal concedente. Una soluzione operativa, che potrebbe consentire all'affittuario di mettersi al riparo da eventuali responsabilità tributarie derivanti da un'errata comunicazione dei predetti dati da parte del concedente, potrebbe essere l'allegazione al contratto di affitto di **una copia autenticata del registro beni ammortizzabili** o delle scritture inerenti i cespiti. In seguito è consigliabile l'istituzione di un proprio registro dove riportare i dati provenienti dalla contabilità del concedente.

È bene precisare a questo punto che la **funzione degli ammortamenti accantonati dall'affittuario non è quella di ripartire il costo di acquisto in più esercizi in base al periodo di utilizzazione del bene**, quanto piuttosto quella di accantonare annualmente una somma destinata a ripristinare l'efficienza e la produttività aziendale. Il "fondo ammortamento" assume in questo caso la natura non di posta rettificativa dell'attivo, ma di un **fondo di accantonamento oneri futuri** che si potrebbe denominare ad esempio "fondo reintegro cespiti azienda in affitto".

In alternativa, come visto sopra, si può prevedere **una deroga tra le parti** ai normali oneri contrattuali e tenere sollevato l'affittuario dall'obbligo di conservare l'efficienza dei beni aziendali, considerando già compreso l'onere economico connesso a tale adempimento nel canone di affitto stabilito. In questo caso, il concedente continua nella **gestione dei cespiti aziendali** come impostata prima dell'affitto, portando in deduzione dal proprio reddito di impresa le quote di ammortamento ai sensi dell'articolo 102, comma 8 del TUIR. L'affittuario, invece, iscriverà nella propria contabilità il solo canone passivo stabilito nel contratto.

LAVORO E PREVIDENZA

Stabilità 2016: torna la detassazione, ridotto l'esonero contributivo

di **Luca Vannoni**

Con pubblicazione **nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O. n. 70**, è in vigore dal 1° gennaio la Legge di Stabilità 2016 (**L. 28 dicembre 2015, n. 208**).

Tra le disposizioni che riguardano la gestione e l'amministrazione dei rapporti di lavoro, l'attesa era legata soprattutto alle **misure agevolative per imprese e lavoratori**. Nel testo del provvedimento, tra le moltissime ed eterogenee misure, le riduzioni del costo del lavoro e le agevolazioni sono, come era prevedibile, estremamente contenute.

Innanzitutto è stato riproposto anche per il 2016 l'esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ma con forti riduzioni rispetto all'*"edizione"* 2015.

Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, al fine di promuovere forme stabili di occupazione, è infatti riconosciuto l'esonero del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, **nel limite massimo pari a €3.250 su base annua**. Notevolmente ridotto anche il periodo massimo della riduzione contributiva, **ora pari a 24 mesi**.

Le condizioni per poter beneficiare dell'esonero sono quasi identiche alla versione 2015, con le debite attualizzazioni al nuovo periodo oggetto dell'esonero.

In particolare, **non spetta nei seguenti casi**:

1. lavoratori che **nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati**, con contratto a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro;
2. lavoratori per i quali il **beneficio 2016**, ovvero quello **2015**, **sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione dello stesso datore di lavoro**;
3. lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2539 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto **hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2016**;
4. lavoratori con contratto di **apprendistato**;
5. contratti **di lavoro domestico**.

Per il settore agricolo l'esonero ha una disciplina particolare, prevista dal comma 179,

caratterizzata da uno stanziamento di risorse massimo, raggiunto il quale non vengono prese in considerazione nuove domande.

Rispetto alla disciplina previgente, è espressamente previsto che in **caso di cambi appalto**, con subentro e riassunzione di lavoratori impiegati nell'appalto per i quali i precedenti datori di lavoro fruivano dell'esonero, **anche il nuovo datore di lavoro manterrà il diritto al beneficio per il periodo residuo**, tenuto conto del precedente rapporto di lavoro.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Passando alla **detassazione della produttività, la Stabilità 2016** la reintroduce, in via strutturale (non era in vigore per il 2015): salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali **pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi**, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. **Al momento la detassazione non è ancora operativa, in quanto è atteso per la definizione dei criteri di produttività un decreto da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016.** Nel D.M. saranno definite anche le modalità attuative della detassazione.

Le somme legate alla produttività devono essere erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

La detassazione **è applicabile solo per il settore privato** e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, **a euro 50.000**, condizione attestabile dal beneficiario **per iscritto se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente.**

L'importo massimo detassabile è aumentato fino ad **un importo non superiore a 2.500 euro** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità da definirsi con decreto ministeriale.

Particolarmente interessante la misura prevista nel comma 184, **volta a incentivare i piani di welfare aziendale**: nel caso in cui, in sostituzione delle somme legate alla produttività, per scelta del lavoratore siano erogate somme e valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 Tuir, **tali somme non concorrono, nel rispetto dei € 2.000 lordi, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%.**

CONTABILITÀ

Il controllo dei limiti contabili di inizio anno

di **Viviana Grippo**

Anche questo anno, come di consueto, prima di proseguire con l'ordinaria attività contabile è necessario effettuare apposite verifiche sul rispetto dei limiti contabili in merito alla possibilità di mantenere la contabilità semplificata ovvero la cadenza trimestrale delle liquidazioni Iva. È inoltre necessario, qualora sia stato applicato, verificare la possibilità di adottare ancora l'opzione dell'“Iva per cassa”.

Contabilità semplificata

Sono soggetti interessati:

1. le imprese individuali,
2. le società di persone,
3. gli enti non commerciali.

- Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente.

L'art. 18 del dpr 600/73 prevede che tali soggetti “*qualora i ricavi di cui all'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro (limite precedente: seicento milioni di lire) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro (limite precedente: un miliardo di lire) per le imprese aventi per oggetto altre attività*” siano “*esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto*”.

In sostanza per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali è prevista la possibilità di adottare un regime di contabilità semplificata nel caso in cui siano rispettati, nel periodo di imposta, i limiti di ricavi indicati. Tali limiti appaiono differenti a seconda del tipo di attività svolta e sono:

- 400.000 euro per le prestazioni di servizi e
- 700.000 euro per le altre attività.

La norma considera poi il caso in cui vengano svolte contemporaneamente attività di prestazione di servizi ed altre attività. In tal caso possono verificarsi due fattispecie a seconda che il contribuente:

- annoti separatamente i ricavi,
- non annoti separatamente i ricavi.

Nel primo caso occorre far riferimento all'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività prevalente, nel secondo devono essere considerate prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi, quindi vale il limite dei 700.000 euro¹⁴.

Si ricorda che il contribuente in semplificata non è tenuto alla redazione del libro giornale, del libro inventari e delle scritture ausiliarie come per esempio quelle di magazzino; deve invece compilare i registri Iva acquisti e vendite con tutte le operazioni anche non rilevanti ai fini dell'Iva, il registro dei corrispettivi e dei beni ammortizzabili, il registro degli incassi e dei pagamenti.

Periodicità delle liquidazioni Iva

Per determinare se la liquidazione debba essere mensile o trimestrale occorre fare riferimento ai medesimi limiti previsti per l'adozione della contabilità semplificata:

- 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e
- 700.000 euro per chi svolge altre attività.

Cambia però il parametro di calcolo dei limiti che in tale caso è il volume d'affari ai fini Iva conseguito nel periodo di imposta precedente.

In tal caso il riferimento normativo è l'art. 7 del d.P.R. n.542/99 il quale prevede che le imprese e i professionisti che nell'anno di imposta precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a

- 400.000 euro nel caso di prestazioni di servizi e
- 700.000 euro nel caso di altre attività

possono optare per la liquidazione dell'Iva con cadenza trimestrale anziché mensile.

- In caso di esercizio di prestazioni di servizi unitamente a altre attività occorre fare riferimento al maggior limite di euro 700.000.

Iva per cassa

L'opzione può applicarsi nei casi in cui:

1. ai fini dell'esigibilità differita, tanto il cedente/prestatore quanto il cessionario/committente agiscono in veste di soggetti passivi;
 2. il volume d'affari annuo per il cedente/prestatore non è superiore a 2.000.000 di euro.
- Alla data del 1° gennaio 2016 è quindi necessario verificare la sussistenza del requisito relativo al volume d'affari, il superamento della soglia dei due milioni di euro comporta, difatti, la cessazione del regime.

[\[1\]](#) Ris. n.293/07.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



Andamento dei mercati

Europa

La prima settimana dell'anno, dopo due settimane corte dovute ai periodi di festività, è iniziata, su tutti i listini globali, tra le incertezze che hanno caratterizzato il secondo semestre del 2015, ovvero: le tensioni geopolitiche, sempre presenti in Medioriente, le nuove paure legate agli esperimenti di armi supposte, a idrogeno, da parte della Corea del Nord, i persistenti timori sull'economia cinese, i ribassi continui del petrolio e i rialzi del costo del denaro negli Stati Uniti. In particolare, dopo il crollo dei listini cinesi, a metà settimana, in Europa le borse vedono un livello di volatilità non toccato da oltre un decennio, e i timori persistenti della comunità finanziaria si sono tradotti, in questi ultimi giorni, in una delle più rapide avversioni al rischio di sempre, per gli investitori al rientro dalle festività. Ancora evidente il declino dei prezzi delle commodities, cui le tensioni in medioriente non riescono a dare che un limitatissimo supporto: da metà del 2014 i prezzi del greggio sono crollati del 70%, colpiti da un eccesso di offerta da parte dei principali produttori, ulteriormente esacerbato dal rallentamento della Cina, secondo paese consumatore di petrolio al mondo. La debolezza dell'andamento dell'inflazione induce, inoltre, gli investitori a scommettere su ulteriori azioni espansive da parte della BCE. I rendimenti dei titoli di Stato italiani e della zona Euro sono scesi ai minimi dal 3 dicembre scorso, quando Francoforte ha annunciato il prolungamento del Quantitative Easing. Solo oggi, sembra essere tornata una certa calma sui mercati, come segnala l'andamento positivo dei listini asiatici, mentre Tokyo ha limitato le perdite.

Stoxx Europe 600 -4.77%, Euro Stoxx 50 -5.12%, Ftse MIB -5.29%

Stati Uniti

Apertura di settimana in deciso ribasso per i listini statunitensi, sulla scia del calo delle borse asiatiche ed europee e di dati macro peggiori delle attese. Nel settore manifatturiero, l'indice Markit resta sopra i 51 punti, in linea con le attese, mentre l'indice rilasciato dall'Institute for Supply Management a dicembre segna, per il secondo mese consecutivo, una contrazione, sebbene via siano segnali di stabilizzazione. Se le nuove assunzioni del settore sono state in calo, gli ordini di prodotti destinati all'esportazione, per mesi svantaggiati dal dollaro forte, sono tuttavia nuovamente in espansione. Male per il settore immobiliare anche per quanto riguarda le spese edilizie mensili di novembre. I mercati finanziari del paese si riprendono con fatica nella giornata di contrattazione successiva, a fine seduta resta in negativo solo il Nasdaq, mentre Dow Jones e S&P 500 chiudono sopra la parità, con il buon andamento dei titoli del comparto utilities e dei beni di consumo. Nel giorno dell'epifania i listini statunitensi tornano in negativo, facendo segnare il peggior inizio anno dalla crisi finanziaria del 2008. I persistenti timori sull'economia cinese, i ribassi del petrolio e i rialzi del costo del denaro si stanno sempre più trasformando in realtà e si sono tradotti in questi ultimi giorni in una delle più rapide avversioni al rischio di sempre per gli investitori. Rispetto a questo clima negativo, tuttavia, i dati macro si sono rivelati migliori del consensus, a partire dal rapporto Adp sulla variazione dell'occupazione del settore privato, fino alla bilancia commerciale. Restano in linea con le previsioni i dati sullo stato di salute dei settori industriale e dei servizi, con gli indici Markit Pmi Composto e Servizi di dicembre sopra i 54 punti e gli ordini di fabbrica in lieve contrazione a novembre. Inoltre, dai verbali del meeting FED, tenutosi a dicembre, emerge come quasi la totalità dei membri del comitato di politica monetaria abbia fiducia nella risalita dell'inflazione. Restano in negativo i listini statunitensi nella penultima seduta settimanale con i mercati ancora caratterizzati da un'alta volatilità

S&P 500 -4.93%, Dow Jones Industrial -5.23%, Nasdaq Composite -6.35%

Asia

I mercati azionari asiatici aprono la settimana in forte ribasso, con i listini cinesi che vengono chiusi anticipatamente dalle autorità per cali oltre il 7% dell'indice CSI 300. A pesare sui listini sono dati macro negativi e la scadenza del veto di cessione dei propri pacchetti per gli azionisti di maggioranza di alcuni titoli cinesi. Nelle giornate di contrattazioni successive i listini della regione segnano ulteriori cali. A guidare le vendite restano le preoccupazioni relative all'economia cinese, nonostante i segnali rassicuranti dati dalle autorità centrali; i

fondi statali continueranno ad acquistare azioni sul mercato e il regolatore ha fatto capire che il periodo di divieto alle vendite, per i principali investitori, verrà prolungato oltre questa settimana. A spiegare il pessimismo, sull'andamento della seconda economia al mondo, contribuiscono le nuove svalutazioni dello Yuan da parte del PBOC, sino al livello più basso dall'aprile 2011, che testimoniano la consapevolezza, delle autorità di Pechino, di un ulteriore rallentamento dell'economia. In questo contesto di agitazione, lo Yen segna un apprezzamento a danno delle esportazioni e la borsa azionaria di Tokyo arriva a toccare i minimi da due mesi e mezzo. Venerdì, dopo l'ulteriore stop del listino cinese per eccesso di ribasso a meno di mezz'ora dall'apertura nella giornata precedente, i listini cinesi tornano in positivo. Ad aiutare il rialzo le speculazioni secondo cui alcuni fondi, a controllo statale, avrebbero acquistato azioni sulle piazze continentali e il cambio dello Yuan sostanzialmente invariato. Calano ancora i listini giapponesi e quelli australiani, i primi a causa degli apprezzamenti dello Yen, vicino ai massimi del periodo, mentre i secondi registrano comunque dati macro in linea con le aspettative.

Nikkei -7.02%, Hang Seng -6.67%, Shanghai Composite -9.97%, ASX -5.76%

Principali avvenimenti della settimana

I principali avvenimenti della settimana per i paesi della zona Euro sono essenzialmente legati all'acuirsi delle tensioni geopolitiche a livello globale, con la crisi tra Iran e Arabia Saudita, rispettivamente bastioni dell'Islam sciita e sunnita, che puntano ad aumentare la propria influenza nell'area mediorientale. Riyadh ha interrotto le relazioni diplomatiche e commerciali con Teheran, sospendendo anche i collegamenti aerei, dopo l'assalto all'ambasciata saudita nella capitale iraniana, in risposta all'esecuzione in Arabia di al-Nimr, importante religioso sciita. Anche Bahrein e Sudan, entrambi a guida sunnita, hanno rotto le relazioni con l'Iran, che ha accusato l'Arabia Saudita di aver strumentalizzato l'attacco all'ambasciata, mentre il governo saudita ha replicato accusando Teheran di promuovere la creazione di cellule terroristiche nella minoranza sciita all'interno dei propri confini. Mentre la Russia di Putin si è proposta per mediare all'interno del conflitto, a rischio sembra, inoltre, essere il difficile processo di pace in Siria e in Yemen. A livello di dati macro, deludenti i dati sull'inflazione per l'Eurozona, con i prezzi al consumo di dicembre inferiori alle attese; anche per l'Italia il dato armonizzato ai parametri europei (+0.1% su base annua) è stato inferiore allo stentato 0.2% del 2014, minimo dal 2001, inizio della serie. Su base mensile il Cpi armonizzato è sceso, invece, dello 0.1% a fronte di attese per il +0.2%, facendo sorgere nuovi dubbi sull'efficacia delle misure di stimolo monetario della Banca Centrale. A livello di Eurozona, pubblicati anche gli indici Markit Composto e Servizi, entrambi superiori ai 54 punti e alle attese degli analisti. Bene, per il nostro paese, il dato sulla disoccupazione di novembre rilasciato da Istat, che, grazie anche alla corsa agli sgravi fiscali sui nuovi assunti, ha evidenziato il miglior risultato degli ultimi tre anni; particolarmente incoraggiante il dettaglio che il calo dei disoccupati non sia risultato parallelo alla crescita dei cosiddetti 'inattivi'. Sulle pagine dei quotidiani spazio al monito del numero uno dell'Eurogruppo Dijsselbloem che chiede all'Italia di non esagerare

con le richieste di flessibilità sulle regole di bilancio, mentre ancora pende il giudizio di Bruxelles sulla legge di Stabilità.

Questa settimana al centro del newsflow societario europeo è il settore auto, in particolare Ferrari e Fca. In occasione del debutto di Ferrari a Piazza Affari, il presidente Sergio Marchionne ha dichiarato che la società emetterà un bond nel primo semestre, si prepara a una generosa politica dei dividendi e vede per il 2015 una crescita contenuta delle immatricolazioni, a quota 7,700. Intanto Fiat Chrysler ha confermato gli obiettivi finanziari al 2018, nonostante la crisi in Cina. L'AD Marchionne ha, inoltre, escluso la cessione di Magneti Marelli o Comau ed è tornato a raffreddare le attese di una fusione, la priorità è realizzare il piano. Fca US, che ha rinegoziato il debito nel 2015, punta a rimuovere tutti i vincoli che limitano la distribuzione di liquidità ad altri soggetti, inclusa la controllante Fca, nel primo trimestre di quest'anno. A dicembre le immatricolazioni Fca di auto in Italia sono salite del 27.1% a fronte di un +18.65% del mercato. La quota di mercato sale al 29.46% dal 27.85%. Nello stesso mese negli Usa vendite in crescita del 13% a 217,527 veicoli. Negative le previsioni dal Brasile, le vendite di auto e veicoli leggeri dovrebbero scendere del 5.9% nel 2016 dopo il calo del 25.6% del 2015. Per quanto riguarda Fincantieri, la società ha firmato un memorandum of agreement con Carnival Corporation per la costruzione di quattro nuove navi da crociera per un valore complessivo di circa € 2.5 mld. Infine Enel Green Power ha venduto a General Electric il 24% delle sue partecipazioni in due parchi eolici negli Usa. La cessione è avvenuta per un importo totale di \$ 74 mln e fa parte del piano di integrazione delle attività negli States con General Electric.

Anche questa settimana intenso newsflow per le società statunitensi, tra risultati e operazioni di M&A. Monsanto chiude il primo trimestre, al 30 novembre, con un calo dei ricavi del 23% per effetto delle deboli vendite di mais e intensifica le iniziative di ristrutturazione con l'ulteriore taglio di mille posti di lavoro. Constellation Brands ha riportato fatturato e utili trimestrali migliori delle aspettative; inoltre ha dichiarato di avere in progetto la costruzione di una fabbrica di birra in Messico, per una spesa di \$ 1.5 mld, al fine di soddisfare la crescente domanda per i suoi marchi di birra messicana. L'operatore farmaceutico Walgreens, che si è offerto di acquistare il più piccolo rivale Rite Aid, ha riportato vendite trimestrali inferiori alle aspettative sulla scia dei tagli alle promozioni; tuttavia la società ha incrementato il margine inferiore del range stimato per gli utili per azione rettificati, portandolo a \$ 4.30 – \$4.55 per la fine dell'anno. La farmaceutica Eli Lilly ha annunciato ricavi attesi per il 2016 inferiori alle stime, sebbene le indicazioni sulle vendite nel quarto trimestre siano risultate positive e la nuova terapia per il diabete, proposta dalla società, abbia guadagnato velocemente quote di mercato negli Stati Uniti. Il produttore di armi, Lockheed Martin, ha dichiarato di aver ottenuto un contratto pluriennale con il governo degli Stati Uniti per un valore di \$ 5.3 mld. Nexstar Broadcasting e Media General hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per \$ 2.3 mld per creare il secondo emittente più grande degli Stati Uniti. La trattativa affronta l'opposizione della rivale Meredith Corp., decisa a far valere il precedente accordo con Media General sino a voto contrario degli azionisti di quest'ultima. General Motors ha annunciato che investirà \$ 500 mln nell'app di trasporti Lyft, rivale di Uber, per assicurarsi un ruolo dal protagonista nel campo delle vetture autonome.

In Asia i dati macro provenienti dalla Cina continuano a mostrare le debolezze dell'economia. I dati sul settore manifatturiero, in particolare l'indice PMI di dicembre, segnano il quinto mese consecutivo in calo e si collocano sotto le attese degli analisti. In Giappone, nonostante i timori sulla Cina e all'inasprimento della situazione nei paesi arabi, i dati macro manifatturieri segnano una crescita, anche in questo caso con l'indice PMI di dicembre che supera la rilevazione del mese precedente. In contrasto i dati sulla fiducia delle imprese, compreso il settore dei servizi, segnano un calo nel mese di dicembre. Intanto il governatore della BoJ, Haruhiko Kuroda, continua a sottolineare il legame forte tra il target di inflazione del 2% e il prezzo del petrolio, di nuovo sotto pressione. Per l'Australia positivi i dati sulle vendite retail di novembre 2015, che hanno messo a segno un rialzo in linea con le aspettative degli analisti.

Appuntamenti macro prossima settimana

USA

Ricca di spunti la settimana statunitense, con diverse indicazioni sulla fiducia all'economia provenienti dai sondaggi dell'Università del Michigan, dai numeri sul benessere dei consumatori rilasciati da Bloomberg e dall'indice di ottimismo delle piccole imprese NFIB. A prescindere dai consueti dati settimanali sul mercato del lavoro e la richiesta di mutui immobiliari, saranno rilevanti le indicazioni su produzione industriale, prezzi alla produzione e prezzi delle importazioni.

Europa

Meno ricca di dati macro la settimana dell'Eurozona: anche qui i dati verteranno sulla fiducia, con il Sentix Index sulla fiducia degli investitori di gennaio, e si concentreranno poi sulla produzione industriale di novembre, per la quale il dato mensile è previsto in crescita appena dello 0.1% a fronte del +0.6% del periodo precedente. Si terrà inoltre mercoledì l'account BCE di politica monetaria.

Asia

Il dato macro più rilevante in arrivo dalla Cina la prossima settimana riguarda la bilancia commerciale, attesa per dicembre a \$ 52.12 mld a fronte dei precedenti \$54.1mld, con conseguenti indicazioni su importazioni ed esportazioni su base annua. Per quanto riguarda, invece, le altre economie della regione, in Giappone saranno pubblicati i numeri della bilancia

commerciale dei pagamenti, della massa monetaria e degli ordini di macchinari, oltre che il PPI di dicembre.

FINESTRA SUI MERCATI

8/1/16 11.37

AZIONARIO			Performance %					
DEVELOPED	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2015	
MSCI World	USD	07/01/2016	1,576	-2.10%	-5.20%	-5.65%	-5.20%	-2.74%
DEVELOPED			Date	Last	1day	5day	1 M	YTD
AMERICA	MSCI North Am	USD	07/01/2016	1,961	-2.37%	-5.90%	-5.98%	-5.64%
	S&P500	USD	07/01/2016	1,943	-2.37%	-5.83%	-5.84%	-4.93%
	Dow Jones	USD	07/01/2016	16,514	-2.32%	-6.19%	-6.60%	-5.23%
	Nasdaq 100	USD	07/01/2016	4,306	-3.31%	-7.44%	-6.29%	-6.20%
EUROPA	MSCI Europe	EUR	07/01/2016	117	-2.21%	-5.31%	-5.37%	-5.31%
	DJ EuroStoxx 50	EUR	06/01/2016	3,093	+0.27%	-5.34%	-6.20%	-5.34%
	FTSE 100	GBP	06/01/2016	5,983	+0.51%	-4.13%	-2.48%	-4.13%
	Cac 40	EUR	06/01/2016	4,411	+0.17%	-4.88%	-5.79%	-4.88%
	Dax	EUR	06/01/2016	10,033	+0.54%	-6.61%	-6.00%	-6.61%
	Ibex 35	EUR	06/01/2016	9,099	+0.44%	-4.66%	-7.30%	-4.66%
ASIA	MSCI Pacific	USD	07/01/2016	2,191	-2.03%	-5.32%	-4.03%	-5.32%
	Nikkei	JPY	06/01/2016	929	-0.66%	-6.79%	-7.97%	-6.79%
	Hong Kong	HKD	06/01/2016	20,454	+0.39%	-6.67%	-6.67%	-6.67%
	S&P/ASX Australia	AUD	06/01/2016	4,991	-0.39%	-5.76%	-2.51%	-5.76%

AZIONARIO			Performance %					
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2015	
MSCI Em Mkt	USD	07/01/2016	739	-2.70%	-6.90%	-7.32%	-6.90%	-16.90%
MSCI EM BRIC	USD	07/01/2016	204	-3.42%	-7.64%	-9.48%	-7.64%	-15.68%
EMERGING			Date	Last	1day	5day	1 M	YTD
MSCI EM Lat Am	USD	07/01/2016	1,096	-3.14%	-6.71%	-10.04%	-7.31%	-32.92%
Brazil BOVESPA	BRL	07/01/2016	40,695	-2.58%	-6.79%	-6.43%	-6.13%	-13.31%
ARG Merval	ARS	07/01/2016	11,390	-6.29%	-2.63%	-12.86%	-2.44%	+36.09%
MSCI EM Europe	USD	07/01/2016	105	-0.72%	-4.65%	-4.99%	-4.65%	-8.13%
Mexico - Rosta	RUB	06/01/2016	1,749	-0.32%	+1.00%	+0.43%	-0.73%	+26.12%
ISE National 100	TRY	06/01/2016	71,915	+0.59%	+0.20%	-1.62%	+0.20%	-16.33%
Prague Stock Exch	CZK	06/01/2016	929	+1.39%	-2.88%	-0.20%	-2.88%	+1.02%
MSCI EM Asia	USD	07/01/2016	375	-2.79%	-7.03%	-6.57%	-7.03%	-11.78%
Shanghai Composite	CNY	06/01/2016	3,186	+1.97%	-9.97%	-8.37%	-9.97%	+9.41%
BSE SENSEX 30	INR	06/01/2016	24,934	+0.33%	-4.69%	-1.49%	-4.53%	-5.03%
KOSPI	KRW	06/01/2016	1,918	+0.70%	-2.23%	-1.64%	-2.23%	+2.39%


FINESTRA SUI MERCATI

8/1/16 11.37

CAMBI			Performance %					
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/15 FX	
EUR Vs USD	06/01/2016	1.087	-0.59%	+0.10%	-0.23%	+0.05%	1.086	
EUR Vs Yen	06/01/2016	128.570	-0.04%	-1.97%	-4.18%	-1.61%	130.640	
EUR Vs GBP	06/01/2016	0.744	-0.54%	+0.05%	+2.43%	+0.90%	0.737	
EUR Vs CHF	06/01/2016	1.088	+0.17%	+0.03%	+0.65%	-0.06%	1.088	
EUR Vs CAD	06/01/2016	1.534	-0.62%	+1.09%	+3.52%	+1.97%	1.503	

COMMODITIES			Performance %					
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2015	
Crude Oil WTI	USD	06/01/2016	34	+0.99%	-9.29%	-10.42%	-9.29%	-30.47%
Gold f/0q	USD	06/01/2016	1,097	-1.07%	+3.37%	+2.87%	+3.37%	-10.42%
CRB Commodity	USD	06/01/2016	169	-0.54%	-5.63%	-4.99%	-4.32%	-23.40%
London Metal	USD	07/01/2016	2,113	-1.49%	+4.02%	+1.35%	+4.02%	-24.40%
Via	USD	07/01/2016	25.0	+21.37%	+44.33%	+41.99%	+37.23%	-5.16%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread								
Tassi	Date	Last	5-gen-16	1-gen-16	27-nov-15	31-dic-15	31-dic-14	
2y germania	EUR	06/01/2016	-0.385	-0.382	-0.345	-0.417	-0.345	-0.098
5y germania	EUR	06/01/2016	-0.113	-0.113	-0.045	-0.192	-0.045	-0.017
10y germania	EUR	06/01/2016	0.540	0.539	0.629	0.460	0.629	0.541
2y italia	EUR	06/01/2016	0.001	0.005	0.030	0.020	0.030	0.534
Spread Vs Germania			39	39	32	40	32	63
5y italia	EUR	06/01/2016	0.568	0.574	0.504	0.349	0.504	0.952
Spread Vs Germania			68	69	55	54	55	94
10y italia	EUR	06/01/2016	1.549	1.533	1.596	1.404	1.596	1.890
Spread Vs Germania			101	101	97	94	97	135
2y usa	USD	06/01/2016	0.992	0.948	1.048	0.919	1.048	0.663
5y usa	USD	06/01/2016	1.642	1.399	1.760	1.643	1.760	1.653
10y usa	USD	06/01/2016	2.174	2.15	2.27	2.22	2.27	2.17
EURIBOR			6-gen-16	1-gen-16	27-nov-15	31-dic-15	31-dic-14	
Euribor 1 mese	EUR	07/01/2016	-0.218	-0.214	-0.160	-0.205	-0.160	0.018
Euribor 3 mesi	EUR	07/01/2016	-0.142	-0.136	-0.113	-0.111	-0.111	0.078
Euribor 6 mesi	EUR	07/01/2016	-0.050	-0.044	-0.040	-0.040	-0.040	0.171
Euribor 12 mesi	EUR	07/01/2016	0.071	0.076	0.048	0.060	0.060	0.323



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.